



CITTÀ DI RAGUSA



SETTORE VIII

Sicurezza, Protezione Civile e Contratti

III Servizio "Vigilanza Territoriale e Polizia Stradale"

Via M. Spadola n° 56 – 97100 Ragusa Tel. 0932 676749 - Fax 0932 248826
e mail: viabilita.pm@comune.ragusa.gov.it

Prot. 358/T

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con nota del 20 agosto 2019, il Sig. Cascone Vincenzo, legale rappresentante dell'Associazione culturale "Pandora" organizzatrice della manifestazione "Festwall", nell'ambito dell'attività di pittura murale artistica di un edificio, ha chiesto un provvedimento viabilistico di divieto di sosta, con rimozione dei veicoli in divieto, dalle ore 07.30 del 26 agosto 2019 alle ore 24.00 del 31 agosto 2019, sulla Via Gela tratto finale, all'intersezione con la Via Palma di Montechiaro;

CONSIDERATO che, quindi, per garantire la necessaria incolumità pubblica per lo svolgimento dei lavori di cui trattasi, si rende necessario adottare un provvedimento viabilistico di divieto di sosta, con rimozione dei veicoli in divieto, dalle ore 07.30 del 26 agosto 2019 alle ore 24.00 del 31 agosto 2019, sulla Via Gela tratto finale, all'intersezione con la Via Palma di Montechiaro;

CONSIDERATO che il provvedimento amministrativo è finalizzato ad un regolare svolgimento dei lavori ed alla tutela della sicurezza delle persone e delle cose nell'interesse generale della circolazione;

VISTI gli artt. 5 c. 3° e 7 del Codice della Strada;

VISTO il D.P.R. 495/92, recante il *Regolamento di esecuzione ed attuazione al codice della strada*;

VISTA la legge 24/11/1981 n° 689;

VISTO l'art.53 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

ORDINA

il divieto di sosta, con rimozione dei veicoli in divieto, dalle ore 07.30 del 26 agosto 2019 alle ore 24.00 del 31 agosto 2019, sulla Via Gela tratto finale, all'intersezione con la Via Palma di Montechiaro.

E' fatto obbligo alla ditta richiedente ed esecutrice dei lavori di provvedere alla messa in opera ed alla vigilanza sull'efficienza della necessaria prescritta segnaletica diurna e notturna di cantiere in osservanza alle norme di cui agli artt. 20 e 21 del D.lgs. 285 e dall'art. 30 all'art. 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, D.P.R. 16/12/1992, n° 495 così come modificato dal DPR 16/09/1996 n° 610.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

I contravventori saranno perseguiti a termine di legge.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/92 contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite dal regolamento di esecuzione ed attuazione al codice della strada, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che decide in merito.

Ragusa li, 20 agosto 2019

Commissario Ispettore Superiore
Antonino Fiorenza

fioruza A.

